

**Normativa sulla Trasparenza Bancaria
(T.U. Leggi Bancarie D.Lvo 385/93 e norme di attuazione)**

FOGLIO INFORMATIVO

DEPOSITO VINCOLATO A TASSO FISSO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Farbanca spa

Sede legale: Via Irnerio 43/B – 40126 Bologna, Italia

Tel.: +39 051 2100811 – Fax: +39 051-2100890

Sito internet: www.farbanca.it

Capitale Sociale euro 35 308 150,00 i.v. CF/Reg. Imprese Venezia 01795501202 - P.IVA 04570150278.

Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al n. 5389.

Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.

NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE (la presente sezione vale solo se la Banca consente che il prodotto illustrato nel presente Foglio Informativo sia promuovibile nell'ambito dell'Offerta fuori sede)

Nome e Cognome _____.

Qualifica:

- dipendente Banca
- promotore finanziario dipendente Banca, iscritto al n° _____ dell'Albo dei Promotori Finanziari di _____ in data _____
- promotore finanziario NON dipendente Banca, iscritto al n° _____ dell'Albo dei Promotori Finanziari di _____ in data _____
- collaboratore di BPVI Multicredito Agenzia in Attività Finanziaria spa iscritta nell'Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori al nr. A8276 in data 30/05/2013

N.B. Per l'offerta fuori sede: gli estremi identificativi del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede che entra in contatto con il cliente, se non trascritti sopra negli specifici spazi, sono riportati a cura della Banca nel modulo che il cliente deve utilizzare per la richiesta di apertura rapporti fuori sede, del quale gliene viene spedita/consegnata copia e che forma parte integrante e sostanziale del presente Foglio Informativo. Si precisa che non sono dovuti costi o oneri aggiuntivi a carico del cliente derivanti da tale modalità di offerta.

CHE COS' E' IL DEPOSITO VINCOLATO

Il Deposito vincolato è un Prodotto destinato a Privati fiscalmente residenti in Italia per il quale il Cliente conclude con la Banca un contratto Quadro.

Con questo Servizio, connesso al conto corrente di corrispondenza, il Cliente richiede di vincolare per una certa durata una somma di denaro che la Banca custodisce e restituisce alla scadenza convenuta corrispondendo gli interessi pattuiti con lo stesso Cliente volta per volta (la liquidazione degli interessi, come di seguito specificato, può essere a scadenza o periodica).

Caratteristiche

Per ciascun conto corrente è possibile il collegamento con un solo Accordo Quadro di Deposito Vincolato, che costituisce una partita contabile accessoria del conto corrente cui è collegato. Il Cliente può comunque vincolare più somme in momenti diversi nei seguenti modi:

- concordando presso la Filiale di volta in volta, per iscritto, l'importo, la durata, la periodicità di liquidazione degli interessi (ove prevista) ed il tasso di remunerazione che, per ciascun singolo vincolo, rimarrà fisso per tutta la durata del vincolo;
- avvalendosi della funzionalità del Servizio di multicanalità per attivare il vincolo, individuando nel presente Foglio Informativo i tassi di remunerazione. Il conteggio della remunerazione dell'importo vincolato è ricavabile in fase di attivazione del vincolo tramite la funzione dedicata di "Simulatore" del deposito vincolato del Servizio di multicanalità.

Nel caso in cui il Depositante abbia scelto di effettuare:

- un deposito vincolato a scadenza, la Banca accredita sul conto corrente del Cliente la somma vincolata e gli interessi maturati al netto della ritenuta fiscale, nello stesso giorno di scadenza finale del periodo vincolato;
- un deposito vincolato a scadenza con liquidazione periodica degli interessi, la Banca accredita sul conto del Cliente corrente gli interessi maturati allo scadere di ogni singolo periodo di liquidazione scelto dallo stesso Depositante tra le opzioni offerte dalla Banca, al netto della ritenuta fiscale.

Ad ogni sottoscrizione di vincolo eseguita presso la Filiale, il Cliente dovrà sottoscrivere un documento che riepiloga l'importo depositato, la durata del vincolo, l'eventuale periodicità di liquidazione degli interessi (ove prevista) ed il tasso concordato. In questo documento verranno riepilogati i dati relativi ad eventuali somme vincolate già presenti nello stesso deposito.

Come sopra descritto il tasso dei vincoli disposti dal Cliente mediante il Servizio di multicanalità è quello riportato nel presente Foglio Informativo vigente al momento dell'accensione del vincolo stesso (pubblicato anche sul sito della Banca e visibile dal servizio di multicanalità) e che verrà anche riportato nel documento riepilogativo dell'operazione che sarà messo a disposizione del Cliente nella sezione "Situazione Riassuntiva" del Servizio di multicanalità.

E' inoltre in facoltà della Banca comunicare al Cliente all'interno dello stesso Servizio di multicanalità – a fronte di eventuali iniziative commerciali specifiche – dei tassi particolari per un certo periodo per eventuali nuovi Vincoli da attivare.

Il Cliente avrà diritto al riconoscimento degli interessi solamente se rispetterà il periodo temporale di vincolo, senza chiedere anticipatamente, o presso la Filiale, o tramite il servizio di multicanalità, la disponibilità della somma.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL DEPOSITO VINCOLATO

A. Se la liquidazione interessi è a scadenza (unica), nel caso di estinzione anticipata la somma viene riaccredita sul c/c del Cliente con la valuta originaria di inizio del periodo di vincolo e viene applicata la remunerazione al tasso del conto corrente del Cliente

medesimo, se è previsto un tasso creditore per quel tipo di conto corrente, ma non è riconosciuta la quota parte di interessi che sarebbero maturati per effetto del vincolo.

ESEMPIO: VINCOLO A 36 MESI DI € 5.000,00 CON TASSO LORDO 1,75% ANNUO (NUOVE SOMME), CONTO CORRENTE DI REGOLAMENTO CON TASSO LORDO 0,010% ANNUO. INIZIO VINCOLO 1/1/2016	
SE ESTINZIONE ANTICIPATA AL 5° MESE (15/05/2016)	No interessi del dep. vincolato, ma la valuta di accredito su conto corrente di regolamento è quella della data di inizio vincolo con riconoscimento <u>interessi del conto corrente</u> fino a data estinzione anticipata (nell'esempio: € 0,18)
SE ESTINZIONE ANTICIPATA AL 7° MESE (15/07/2016):	No interessi del dep. vincolato, ma la valuta di accredito su conto corrente di regolamento è quella della data di inizio vincolo con riconoscimento interessi del conto corrente fino a data estinzione anticipata (nell'esempio: € 0,27)
SE ESTINZIONE A SCADENZA FINALE DEI 36 MESI:	Interessi lordi del deposito vincolato (nell'esempio: € 262,5)

- B. Se la liquidazione interessi è periodica, in caso di estinzione anticipata la somma viene riaccredita sul c/c del Cliente con la valuta dello stesso giorno dell'estinzione anticipata e non è riconosciuta la quota parte degli interessi che sarebbero maturati per effetto del vincolo:
- dalla data di sottoscrizione del vincolo stesso, se l'estinzione anticipata è antecedente alla prima liquidazione periodica degli interessi;
 - dall'ultima liquidazione periodica fino al momento dell'estinzione anticipata, se l'estinzione avviene dopo che sia già maturata una o più liquidazioni periodiche di interessi. Restano ovviamente accreditati gli interessi di cui alle liquidazioni avvenute con data precedente allo svincolo anticipato.

ESEMPIO: VINCOLO A 36 MESI DI € 5.000,00 CON TASSO LORDO 1,75% ANNUO (NUOVE SOMME) E CON LIQUIDAZIONE PERIODICA OGNI 6 MESI, CONTO CORRENTE DI REGOLAMENTO CON TASSO LORDO 0,010% ANNUO. INIZIO VINCOLO 1/1/2016	
SE ESTINZIONE ANTICIPATA AL 5° MESE (15/05/2016)	No interessi del dep. vincolato, né interessi di conto corrente fino alla data di <u>estinzione anticipata</u> (in quanto il riaccredito della somma su conto corrente di regolamento avviene con valuta della data di estinzione anticipata)
SE ESTINZIONE ANTICIPATA AL 7° MESE (15/07/2016):	Solo interessi lordi già accreditati per il primo semestre (nell'esempio: € 43,03)
SE ESTINZIONE A SCADENZA DEI 36 MESI:	Totale degli interessi lordi sul vincolo (nell'esempio: € 262,5)

Cosa si intende per "depositi vincolati di nuove somme" nell'ambito di Offerte commerciali

Per nuove somme si intende nuova liquidità non presente nel conto corrente o nei conti intestati al Cliente alla data di inizio dell'Offerta e al netto di eventuali addebiti o accrediti nel medesimo periodo che non derivino da nuova liquidità (ad esempio sono esclusi il rimborso titoli, l'estinzione di precedenti depositi vincolati).

Pertanto, a fronte della richiesta di vincolo di un Cliente relativa ad una determinata Offerta commerciale, la Banca effettua in sintesi i seguenti controlli per verificare che le somme che si intendono vincolare possano essere considerate "nuove somme" e in che misura.

Per il conteggio delle nuove somme in entrata sono considerati gli accrediti di bonifici e i versamenti pervenuti sui rapporti di conto corrente dei quali il Cliente è intestatario o cointestatario e contabilizzati nel periodo di Offerta. Sono esclusi da tale conteggio gli accrediti eseguiti per:

- vendita e rimborso di titoli, Fondi comuni d'investimento, Sicav e altri strumenti finanziari,
- estinzione Deposito vincolato/svincolo anticipato di somme,
- concessione di finanziamento,
- importo proveniente da Carta Prepagata della Banca.

Per il calcolo della liquidità in uscita si intendono tutte le uscite dal conto/conti intestati al Cliente (ad esempio: bonifici in uscita, prelievi, addebito assegni, ricariche telefoniche, ricariche carte prepagate, ecc.) contabilizzate nel periodo di Offerta. Sono esclusi da tale conteggio gli addebiti eseguiti per:

- addebito carte di credito
- addebiti SDD
- addebiti POS
- pagamenti bollettini postali
- pagamenti rate finanziamenti
- F24
- Altre imposte

Di seguito si riporta un esempio di calcolo di somma algebrica di liquidità in entrata ed uscita il cui risultato indica quali sono le nuove somme vincolabili al tasso promozionale dell'Offerta commerciale (periodo dell'Offerta dal 01/03/2017 al 31/07/2017):

01/04/2017 saldo disponibile: € 20.000;

04/04/2017 liquidità in entrata per bonifico in ingresso di € 8.000; Nuove somme al 04/04/2017 pari a € 8.000;

10/04/2017 liquidità in uscita per addebito carte di credito di € 1.000; nuove somme al 10/04/2017 pari a € 8.000;

21/04/2017 rimborso titoli pari a € 5.000; nuove somme al 21/04/2017 pari a € 8.000;

27/04/2017 liquidità in entrata per accredito stipendio di € 2.000; nuove somme al 27/04/2017 pari a € 10.000.

Principali rischi (generici e specifici)

- IL RISCHIO DI CONTROPARTE**,
cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Depositante, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun Depositante una copertura fino a 100.000,00 euro (articolo 96 e seguenti del Testo Unico Bancario).
La garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi opera considerando l'ammontare complessivo detenuto da un Cliente nei suoi depositi (anche libretti) presenti all'interno della stessa Banca. Nel caso di rapporti cointestati, il relativo saldo viene diviso per il numero dei partecipanti alla cointestazione, al fine di determinare la parte a ciascuno spettante.
La liquidità di ammontare fino a 100 mila euro è garantita dall'operatività del suddetto Fondo e non è quindi assoggettabile alle misure tra cui il "bail-in", disciplinate dalla normativa sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di

investimento. Maggiori informazioni su questa normativa sono reperibili all'interno del sito www.farbanca.it (sezione "BRRD (Bail-in)") e presso qualunque Filiale della Banca.

Sono esclusi dalla protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi:

- I. i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (*) imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- II. i fondi propri (**);
- III. i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648 -bis e 648 -ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale;
- IV. i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della cosiddetta normativa anticiclaggio;
- V. le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Per saperne di più sul Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia è consultabile il sito www.fttd.it, ove sono disponibili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

(*) Come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

(**) Come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		VOCI DI COSTO																																																		
		Spese per l'apertura del deposito vincolato:	non previste																																																	
SPESE FISSE	Gestione liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze:	non previste																																																	
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione:	non previste																																																	
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Scadenze possibili</th> <th colspan="2">Vincoli disposti in Filiale</th> <th colspan="2">Vincoli disposti tramite serv.multicanale</th> </tr> <tr> <th>Per nuove somme (*)</th> <th>Per somme già in essere</th> <th>Per nuove somme (*)</th> <th>Per somme già in essere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 mesi</td> <td>0,5500 %</td> <td>0,4500 %</td> <td>0,5500 %</td> <td>0,4500 %</td> </tr> <tr> <td>6 mesi</td> <td>0,6000 %</td> <td>0,5000 %</td> <td>0,6000 %</td> <td>0,5000 %</td> </tr> <tr> <td>9 mesi</td> <td>-</td> <td>0,5500 %</td> <td>-</td> <td>0,5500 %</td> </tr> <tr> <td>12 mesi</td> <td>0,8000 %</td> <td>0,7000 %</td> <td>0,8000 %</td> <td>0,7000 %</td> </tr> <tr> <td>18 mesi</td> <td>1,3000 %</td> <td>1,2000 %</td> <td>1,3000 %</td> <td>1,2000 %</td> </tr> <tr> <td>24 mesi</td> <td>1,5500 %</td> <td>1,4500 %</td> <td>1,5500 %</td> <td>1,4500 %</td> </tr> <tr> <td>36 mesi (**)</td> <td>2,0000 %</td> <td>1,9000 %</td> <td>2,0000 %</td> <td>1,9000 %</td> </tr> <tr> <td>Scadenza libera</td> <td></td> <td>0,10 % minimo</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Scadenze possibili	Vincoli disposti in Filiale		Vincoli disposti tramite serv.multicanale		Per nuove somme (*)	Per somme già in essere	Per nuove somme (*)	Per somme già in essere	3 mesi	0,5500 %	0,4500 %	0,5500 %	0,4500 %	6 mesi	0,6000 %	0,5000 %	0,6000 %	0,5000 %	9 mesi	-	0,5500 %	-	0,5500 %	12 mesi	0,8000 %	0,7000 %	0,8000 %	0,7000 %	18 mesi	1,3000 %	1,2000 %	1,3000 %	1,2000 %	24 mesi	1,5500 %	1,4500 %	1,5500 %	1,4500 %	36 mesi (**)	2,0000 %	1,9000 %	2,0000 %	1,9000 %	Scadenza libera		0,10 % minimo			
		Scadenze possibili		Vincoli disposti in Filiale		Vincoli disposti tramite serv.multicanale																																														
			Per nuove somme (*)	Per somme già in essere	Per nuove somme (*)	Per somme già in essere																																														
		3 mesi	0,5500 %	0,4500 %	0,5500 %	0,4500 %																																														
		6 mesi	0,6000 %	0,5000 %	0,6000 %	0,5000 %																																														
		9 mesi	-	0,5500 %	-	0,5500 %																																														
		12 mesi	0,8000 %	0,7000 %	0,8000 %	0,7000 %																																														
		18 mesi	1,3000 %	1,2000 %	1,3000 %	1,2000 %																																														
		24 mesi	1,5500 %	1,4500 %	1,5500 %	1,4500 %																																														
		36 mesi (**)	2,0000 %	1,9000 %	2,0000 %	1,9000 %																																														
Scadenza libera		0,10 % minimo																																																		
(*) Offerta di tasso valida nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 31/03/2021 – vedi informazioni nel presente Foglio per il significato "nuove somme"																																																				
(**) Con questa scadenza il cliente può scegliere la periodicità di liquidazione interessi tra:																																																				
1. unica, alla scadenza del vincolo,																																																				
2. periodica, ogni semestre.																																																				
Nota bene: tutti i tassi sopra indicati sono tassi creditori nominali annui lordi																																																				
Data corresponsione interessi:		– unica: accredito interessi solo alla data di scadenza del vincolo oppure, a scelta del Cliente: – periodica: accredito interessi a intervalli regolari scelti dal Depositante tra le opzioni offerte dalla Banca																																																		

IMPORTO VINCOLO	Importo minimo da sottoporre a Vincolo: superiore a 1.000 euro e fino a 10.000.000 euro
ESTINZIONE VINCOLO	<p>Estinzione totale anticipata dell'importo vincolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se la <u>liquidazione interessi è a scadenza</u> (unica), nel caso di estinzione anticipata la somma viene riaccredita sul c/c del Cliente con la valuta originaria di inizio del periodo di vincolo e viene applicata la remunerazione al tasso del conto corrente del Cliente medesimo, se è previsto un tasso creditore per quel tipo di conto corrente, ma non è riconosciuta la quota parte di interessi maturati per effetto del vincolo; - Se la <u>liquidazione interessi è periodica</u>, in caso di estinzione anticipata la somma viene riaccredita sul c/c del Cliente con la valuta dello stesso giorno dell'estinzione anticipata e non è riconosciuta la quota parte degli interessi che sarebbero maturati per effetto del vincolo: <ul style="list-style-type: none"> o dalla data di sottoscrizione del vincolo stesso, se l'estinzione anticipata è antecedente alla prima liquidazione periodica degli interessi; o dall'ultima liquidazione periodica fino al momento dell'estinzione anticipata, se l'estinzione avviene dopo che siano già maturate una o più liquidazioni periodiche di interessi. Restano ovviamente accreditati gli interessi di cui alle liquidazioni avvenute con data precedente allo svincolo anticipato. <p>Estinzione parziale del dell'importo vincolato: non consentita</p>
IMPOSTE	<p>Ritenuta sugli interessi creditori e imposta di bollo Come previsto dalla legge. La ritenuta sugli interessi è addebitata ad ogni liquidazione degli interessi. L'imposta di bollo è addebitata alla scadenza del vincolo</p>

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto quadro di deposito vincolato in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese. L'estinzione anticipata del deposito vincolato comporta:

- nel caso in cui il Depositante abbia scelto il deposito vincolato con liquidazione unica degli interessi, la Banca riaccredita l'importo sul conto corrente del Cliente con la valuta originaria di inizio del periodo di vincolo e viene applicata la remunerazione al tasso del conto corrente del Cliente medesimo, se è previsto un tasso creditore per quel tipo di conto corrente;
- nel caso in cui il Depositante abbia scelto il deposito vincolato con liquidazione periodica degli interessi, la Banca riaccredita l'importo sul conto corrente con la valuta del giorno stesso di estinzione anticipata: da questo momento decorrono gli interessi previsti dal conto corrente, se è previsto un tasso creditore per quel tipo di conto corrente, mentre non è riconosciuta la quota parte di interessi maturati - per effetto del vincolo- dalla precedente liquidazione fino al momento dell'estinzione anticipata. Restano valide le eventuali liquidazioni avvenute con data precedente allo svincolo anticipato i cui interessi sono già stati accreditati sul conto corrente del Correntista.

Tempi massimi di chiusura e/o trasferimento servizi di pagamento del conto di pagamento per "consumatori".

L'art. 2 del decreto legge 24/1/2015 n° 3 - convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015 n° 33 - prevede che dal momento in cui una banca riceve da un consumatore - per il tramite di un'altra banca - una richiesta di trasferimento di servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e/o di trasferimento del saldo del conto, con o senza chiusura dello stesso, la banca ricevente e la banca trasferente hanno 12 giorni lavorativi per concludere le operazioni, senza oneri e spese per il consumatore.

Con particolare riguardo alla chiusura di un conto di pagamento richiesta dal consumatore, la Direttiva 2014/92/UE - richiamata dal suddetto Decreto - obbliga la banca a rispettare la data indicata dal Cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie.

Si precisa, pertanto, che qualunque riferimento a termini massimi diversi contenuti in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superato da tutto quanto sopra indicato.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie: Reclami, ricorsi e Conciliazione

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate sul sito Internet della Banca medesima.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni se

riferiti a prodotti assicurativi intermediati dalla Banca stessa ed entro il termine di 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento e ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione intermediati dalla Banca.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi come di seguito indicato a seconda della tipologia di servizio cui si riferisce il reclamo.

Reclami relativi ai servizi bancari: il reclamante può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D.Lgs 04/03/2010 n. 28.

Reclami relativi ai servizi di investimento: dal 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni sul funzionamento dell'ACF sono presenti sul relativo sito internet.

Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D.Lgs 28/2010.

Reclami relativi ai prodotti assicurativi intermediati dalla Banca: sono di competenza della Banca i reclami relativi al proprio comportamento in qualità di intermediario assicurativo, con riguardo a quello dei propri dipendenti e collaboratori, in relazione agli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza dei rapporti aventi ad oggetto il collocamento di polizze; se la Banca riceve dei reclami di competenza dell'Impresa di Assicurazione, li trasmette senza ritardo alla medesima dandone contestuale notizia scritta al reclamante.

Il reclamante che non si considera soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine sopra indicato può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le polizze abbinata a prodotti bancari;
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob (ACF) per il collocamento di polizze e operazioni relative ai rami III e V del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni private" (prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione), sottoscritte dopo il 1° luglio 2007;
- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it.

Altre forme di soluzione stragiudiziale

Nel caso di esperimento della procedura di mediazione prevista dalla normativa vigente, la Banca ed il Cliente possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it;
- ad altro organismo iscritto nell'registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, purché specializzato in controversie bancarie e finanziarie. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l'art. 5 del D.Lgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del D.Lgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

LEGENDA	
Conto corrente collegato	Il servizio di deposito vincolato deve essere collegato ad un conto corrente di corrispondenza, che comunque non è dedicato esclusivamente al deposito vincolato ma che può essere utilizzato dal cliente per tutte le normali funzioni di un conto corrente.
Data scadenza Vincolo	<ul style="list-style-type: none"> o Nel caso di deposito vincolato con un'unica scadenza e un'unica liquidazione finale, la durata del vincolo coincide con la scadenza finale dello stesso. o Nel caso di deposito vincolato con liquidazioni periodiche vi sono singoli periodi intermedi di vincolo fino alla scadenza finale
Svincolo anticipato o estinzione anticipata	Estinzione del Vincolo prima della scadenza. Si veda nel presente Foglio informativo la relativa spiegazione ed esempio rappresentativo.
Tasso di interesse	Il tasso di interesse per ciascuna operazione di vincolo è fisso per tutto il periodo del vincolo. Nel caso di deposito vincolato a tassi variabili, i tassi di interesse sono differenziati con riferimento ai diversi periodi di vincolo ma rimangono comunque fissi per ogni singolo periodo di vincolo.
Periodicità di liquidazione	La periodicità di liquidazione può essere di due tipologie: <ul style="list-style-type: none"> o unica, cioè con accredito interessi solo alla data di scadenza finale del vincolo; o periodica, cioè con accredito interessi a intervalli regolari tra le opzioni offerte di volta in volta dalla Banca.
Vincolo	Versamento di una somma determinata a valere sul deposito a mezzo giroconto dal Conto corrente collegato, con indicazione del vincolo temporale prescelto.